



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIRANDELLO - S. G. BOSCO"
P.zza Addolorata, 1 - 91021 Campobello di Mazara (TP)
Tel. - Fax segr. **0924 47674** - C.F. **81000910810**
tpic81800e@istruzione.it – tpic81800e@pec.istruzione.it - www.iccampobellodimazara.edu.it

Regolamento per le deroghe sulla validità dell'anno scolastico

ADDENDUM

A.S. 2024/2025

Delibera N. 81 del verbale n. 9 del Collegio dei Docenti del 06/06/2025

IL COLLEGIO DOCENTI

VISTO il D. Lgs. 59/2004 che all'art. 11, comma 1, recita: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo IO. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite";

VISTO il D.P.R. 122/2009 che all'articolo 14 comma 7 recita:

“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

VISTA la C.M MIUR n. 20 del 4/03/2011 che fornisce chiarimenti in materia

RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali;

DELIBERA di adottare il seguente

Regolamento per le deroghe sulla validità dell'anno scolastico

Art. 1

Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

Art. 2

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Art. 3

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro elettronico e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze valutate come descritto. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo

delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 4, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del II ciclo.

Simulazione sul monte ore annuali di 30 ore settimanali X 33 settimane =
990 ore annuali

- $\frac{3}{4}$ % di 990 = 743 ore totali necessarie per essere scrutinati
- $990 - 743 = 247$ ore avvalentesi insegnamento RC o attività alternativa,
- $743 - 33 = 710$ ore non avvalentesi insegnamento RC, la soglia da non superare fatte salve le deroghe.

Art. 4

Sono computate come ore di assenza rispetto il numero delle ore giornaliere effettive:

1. entrate in ritardo dopo 15' dall'inizio della I ora di lezione;
2. uscite in anticipo;
3. assenze per malattia;
4. assenze per motivi familiari;
5. astensione dalle lezioni;
6. non frequenza in caso di non partecipazione a uscite didattiche, a visite guidate o viaggi d'istruzione;
7. non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Art. 5

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POFT e/o approvati dal Consiglio di classe);
- la partecipazione ad attività di orientamento;
- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.

Art. 6

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

Art. 7

DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE

La normativa vigente in materia consente alle istituzioni scolastiche di stabilire le deroghe al limite massimo delle assenze in casi eccezionali.

Tali assenze vanno accuratamente documentate dai genitori al docente coordinatore di classe, per l'opportuna valutazione in sede di Consiglio.

Si sottolinea che, per l'ammissione alla classe successiva, le assenze effettuate non devono comunque pregiudicare il raggiungimento dei traguardi di competenze, degli obiettivi programmati e permettere l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione.

I criteri di deroga al limite massimo delle assenze sono stati pertanto definiti come di seguito:

- le assenze per gravi motivi di salute adeguatamente documentati da strutture sanitarie riconosciute dal SSN
- le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia)
- situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate
- iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica

- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata), effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

Art. 8

Le ore scolastiche svolte in attività di recupero, in progetti del POFT, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curriculare e debitamente certificate dal docente referente, costituiscono ore effettivamente svolte e concorrono al monte ore annuale.

Art. 9

I casi eccezionali non contemplati dal presente regolamento saranno oggetto di valutazione nel Consigli di Classe.

Art. 10

Tutte le giustificazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa giustificata o ingiustificata), effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.